

STUDIO LEGALE ASSOCIATO

Avv. Livio Mercatante - Avv. Carmen Saccà

Via Dè Griffoni, n.5 • Bologna 40123

TEL 0519921977 • FAX 0519921980 - CELL. 349/8050891

TRIBUNALE DI BOLOGNA

SEZIONE LAVORO

**Ricorso in riassunzione a seguito di declaratoria di nullità sentenza Corte di Appello di
Bologna**

Per il sig. **GAUDIOSO ANTONIO** (C.F. GDSNTN63B01C352D) nato a Catanzaro il 01/02/1963 ed ivi residente in Corso Mazzini 110, rappresentato e difeso, unitamente e disgiuntamente, dagli **Avv.ti Livio Mercatante (MRCLVI74H15F537D)**, **Carmen Saccà (SCCCMN77A52F537V)** giusta procura in calce al presente atto, trasmessa telematicamente ex art. 83 c.p.c., ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in **Bologna, via Dè Griffoni 5** (gli **Avv.ti Livio Mercatante, Carmen Saccà**, dichiarano di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni del presente procedimento via fax al seguente numero: **051/9921980** o indirizzo PEC **avvcarmen.sacca@ordineavvocatibopec.it-avvliviomercatante@ordineavvocatibopec.it**)

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *Pro tempore*, e **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA** nella persona del dirigente *pro tempore*, domiciliati *ope legis* in **Bologna**, presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato con sede in **Via Guido Reni, 4**,

RESISTENTI

E NEI CONFRONTI DEI CONTROINTERESSATI

SIG.RA Ficuciello Marisa (C.F. FCCMRS66P50A509S), in qualità di controinteressata, **Via Michele Capozzi, 4 83100 Avellino** nonché contro tutti i docenti con punteggio pari o inferiori, trasferiti in ambito territoriale della Campania e della Calabria

PREMESSO IN FATTO CHE

CON RICORSO EX ART. 414 C.P.C. L'ODIERNO RICORRENTE DEDUCEVA IN FATTO CHE: (DOC. 2)

1. *Il ricorrente è docente di scuola secondaria di II° grado dall'anno scolastico 2015-2016, titolare per l'a.s. Presso l'Ambito Territoriale di Treviso, individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1/09/2015, mediante piano straordinario di assunzione ex L. 107/2015 (fase C), classe di concorso A017 Discipline Economico Aziendali; (doc.1)*
2. *in data 8/4/2016 veniva pubblicata dal Miur la nota prot. 9520 avente ad oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016-2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/16 e del CCNL Integrativo sottoscritto in data 8 aprile 2016, mediante le quali si avviava la fase di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017;*



3. *le operazioni prevedevano due fasi distinte: nella prima fase (A dell'art. 6 CCNL) venivano effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province; nella seconda fase (B,C,D, dell'art. 6 CCNL) avevano luogo i provvedimenti relativi ai trasferimenti interprovinciali;*
4. *il ricorrente avanzava domanda di mobilità territoriale interprovinciale nella fase C, ove indicava come prime preferenze, come da documento qui allegato, la Calabria e Campania, ed a cui si rinvia, ed indicava quale punteggio 33 a cui se ne aggiungevano 6 eventualmente per il Comune di ricongiungimento (Soverato- Ambito Territoriale 1- Catanzaro- Regione Calabria); (doc.2)*
5. *in data 13/8/2016 veniva comunicato al docente di aver ottenuto il trasferimento presso la Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Ambito Territoriale n. 0001 Classe di Concorso A017- Discipline Economico Aziendali; (doc.3)*
6. *successivamente, a seguito della pubblicazione del bollettino ufficiale, prendeva atto che personale docente di pari suo grado titolare di un punteggio inferiore a quello attribuitogli, veniva trasferito in province espresse nelle prime posizioni di precedenza dal medesimo ricorrente in domanda di mobilità; (doc.4)*
7. *pertanto procedeva, invano (poiché non veniva fornito dal MIUR alcun riscontro) a proporre reclamo avverso tale trasferimento, indicando anche espressamente i dati della docente controinteressata che lo ha letteralmente scavalcato rispetto alle prime preferenze indicate nella domanda dal ricorrente, come è facilmente desumibile dai documenti, nonostante fosse in possesso di un punteggio superiore rispetto all'altra docente; (doc.5)*
8. *nello specifico trattasi della sig.ra Ficuciello Marisa con punteggio 12, Campania Ambito 0013 Discipline Economico-Aziendali; (v. doc.4)*
9. *si legge nel bollettino ufficiale relativamente alla posizione della docente, precedenza prevista dal CCNL, Fase D; (v. doc.4)*
10. *Tale assegnazione è avvenuta erroneamente poiché, il Prof. Gaudioso, era nella fase precedente, ovvero fase C, e non doveva in alcun modo concorrere con le precedenze di cui alle fasi successive , ma soltanto con quelle all'interno della stessa fase.*
11. *Ed invero, l'art. 13 del CCNI mobilità stabilisce che le precedenze “sono funzionalmente inserite nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione”; (doc.6)*
12. *Ne consegue, in termini pratici, che i soggetti titolari della precedenza ne potranno usufruire solo nell'ambito della fase di mobilità in cui viene trattata la loro domanda.*
13. *Ad esempio, nel caso della mobilità interprovinciale, i soggetti che usufruiscono della c.d. Legge 104 le cui istanze verranno trattate in fase D non potranno vantare alcuna precedenza nei confronti di coloro che parteciperanno ai movimenti interprovinciali nelle fasi precedenti, e saranno così costretti ad accontentarsi dei posti residuati nonostante siano beneficiari del diritto di precedenza.*
14. *con lettera raccomandata a/r del 10 settembre 2016, il prof. Gaudioso impugnava il trasferimento presso la Provincia di Bologna Ambito Territoriale 2 e ribadiva la volontà di essere assegnato presso uno degli ambiti scelti come prime preferenze ed in particolare illustrava l'irregolarità della posizione della sig.ra Ficuciello; (doc. 7)*
15. *com'è noto il Ministero ha affidato le operazioni “all'algorithm” ed è altrettanto noto che molte contestazioni sono state sollevate in quanto il sistema si è rivelato errato.*



16. *Non vi è dubbio che l'Amministrazione nel caso di specie abbia violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.*
17. *la condotta dell'amministrazione concreta una evidente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost), dell'art. 30 della Costituzione che sancisce il dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, dell'art. 6 CCNL Mobilità scuola dell'8/4/2016 che disciplina le fasi dei trasferimenti e dei passaggi, e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, nonché del DPR 487/1994 "Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, ove all'art. 28 comma 1, che disciplina le "Assunzioni in servizio" così recita: "Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata".*
18. *Si specifica che il ricorrente è residente insieme alla sua famiglia presso il Comune Catanzaro e la sua famiglia è composta da Marra Fulvia (moglie), Gaudioso Francesco di anni 20 (figlio), Gaudioso Paolo di 18 anni (figlio); (doc.8)*
19. *La scrivente difesa si era adoperata per ottenere un provvedimento d'urgenza depositando un ricorso ex art. 700 c.p.c., trovandosi il sig. Gaudioso in una situazione personale/familiare incompatibile con l'assegnazione a mille chilometri di distanza da casa;*
20. *tuttavia il Giudice ha ritenuto che non vi fossero i presupposti per concedere un provvedimento d'urgenza e pertanto onde evitare un ulteriore dispendio economico anche in termini di contributo unificato, è stato attivato il presente ricorso ordinario.*

ED IN PUNTO DI DIRITTO DEDUCEVA QUANTO SEGUE:

I fatti, oggetto del presente giudizio sono ormai noti, trattasi della vicenda della mobilità e del piano straordinario di assunzione dei docenti.

Il Prof. Gaudioso, ha presentato domanda nella fase C e si è trovato scavalcato, nelle proprie preferenze nel caso della mobilità interprovinciale, da una docente che ha presentato domanda nella Fase D.

Tuttavia i soggetti che usufruiscono della c.d. Legge 104 le cui istanze verranno trattate in fase D non potranno vantare alcuna precedenza nei confronti di coloro che parteciperanno ai movimenti interprovinciali nelle fasi precedenti, e saranno così costretti ad accontentarsi dei posti residui nonostante siano beneficiari del diritto di precedenza.

Occorre precisare come la procedura di mobilità di cui trattasi è caratterizzata dalla natura obbligatoria, dalla sua dimensione nazionale nonché dal vincolo di permanenza triennale nell'Ambito di destinazione per il docente assegnato per cui il trasferimento dello stesso dovrebbe avvenire secondo un principio rigoroso che eviti come docenti dal punteggio più alto ricevano assegnazioni in ambiti diversi e lontani (sia da un punto di vista geografico che osservando l'ordine di preferenza indicato dal docente in sede di domanda di assunzione) rispetto a quello di residenza o auspicato servizio.

Il principio dello scorrimento della graduatoria assume un significativo fondamento giuridico nel



caso *de quo*.

Innanzitutto l'assegnazione di incarichi privilegiando l'aspirante che abbia maturato un punteggio maggiore all'esito di una procedura di valutazione di meriti e altri requisiti variabili, risponde alle basilari accezioni del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione come enunciato all'art. 97 della Costituzione.

Inoltre appare pertinente in questa sede il richiamo all'art. 28 del D.P.R. n. 487 del 1994 nella parte in cui prevede come nei procedimenti concorsuali della P.A., potendosi ritenere ricompresi anche quelli relativi alla mobilità del personale, debbano ricevere prioritaria soddisfazione i candidati che abbiano vantato un punteggio maggiore.

Il tutto risponde infine ad una esigenza non solo di buon senso ma anche di promozione e riconoscimento del merito, considerando inoltre che si sta discutendo di assegnazioni di ruoli di docenti a tempo indeterminato.

In particolare nel caso di specie l'assegnazione è avvenuta erroneamente poiché, il Prof. Gaudioso, era nella fase precedente, ovvero fase C, e non doveva in alcun modo concorrere con le precedenze di cui alle fasi successive, ma soltanto con quelle all'interno della stessa fase.

Ed invero, l'art. 13 del CCNI mobilità stabilisce che le precedenze *“sono funzionalmente inserite nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione”*. Ne consegue, in termini pratici, che i soggetti titolari della precedenza ne potranno usufruire solo nell'ambito della fase di mobilità in cui viene trattata la loro domanda. Ad esempio, nel caso della mobilità interprovinciale, i soggetti che usufruiscono della c.d. Legge 104 le cui istanze verranno trattate in fase D non potranno vantare alcuna precedenza nei confronti di coloro che parteciperanno ai movimenti interprovinciali nelle fasi precedenti, e saranno così costretti ad accontentarsi dei posti residui nonostante siano beneficiari del diritto di precedenza.

Non ci è dato sapere che tipo di precedenza abbia usufruito la signora di cui trattasi, poiché il Miur neppure nelle memoria di costituzione della procedura d'urgenza ne ha fatto il benché minimo riferimento; tuttavia basta leggere l'art. 13 del CCNL richiamato per escludere che ciò possa avvenire:

ART. 13 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. **I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE:** Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta **nella fase A di cui all'art 6**, a tutto il personale docente, compreso quello immesso in ruolo nelle fasi del piano straordinario di assunzioni, che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni: 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82). **II)**



PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI otto ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA' Il personale scolastico trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata. (6) (7) **La precedenza in esame si applica alla fase A punto 1 dei trasferimenti**, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale. Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell'ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo", facente parte dell'apposito allegato all'O.M. o del modello predisposto per le istanze on line. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto IV). L'adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell'apposito allegato all'O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l'interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l'istituto o centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio, nell'apposita casella del modulo domanda, oppure non allega la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro territoriale competente del distretto da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio. Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo



ottennio (1). Nella scuola dell'infanzia la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo ottennio (2). L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno dell'ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell'ottennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì riconosciuta, nell'ottennio al docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o istituto ai posti della dotazione provinciale, qualora l'interessato richieda, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola precedente titolarità ovvero nel comune. Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferimento a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE: Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell'ambito di ciascuna delle quattro fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni: 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità



superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa all'ambito corrispondente al comune in cui esista un centro di cura specializzato, tale precedenza opera nella fase comunale solo tra distretti diversi dello stesso comune. 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dagli art. 601, del D.L.vo n. 297/94. Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti, può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Qualora la domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l'ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l'assistenza. **IV) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA'** Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con **precedenza rispetto ai movimenti della fase A** tra comuni della stessa provincia, a rientrare a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3). Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è attribuito il punteggio previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (5) (7). Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, per il rientro nel comune del centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R.29 ottobre 2012 n. 263, competente del distretto dal quale è stato trasferito nell'ultimo ottenni, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune. Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto. Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il



rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo. **V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITALA TUTELA LEGALE** Nella fase A punto 1 solo tra distretti diversi dello stesso comune e **nelle fasi successive dei trasferimenti** viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente tale precedenza viene riconosciuta per l'assistenza al coniuge e, **limitatamente alla fase A** al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni: 1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; 2. documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (8). 3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001. In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione



provvisoria. Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla fase A punto 1 dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune o ~ ambito viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (8). L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, o qualora la domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l'ambito corrispondente, predetto comune di residenza oppure parte di esso necessaria l'assistenza. La mancata indicazione del comune o distretto o ambito territoriale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. **Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza.** Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto V) nella mobilità a domanda avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili. Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33, della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento. **VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA** In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica



ai movimenti comunali della fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell'OM. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esami solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria.

VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1 99, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, nei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo. Tale precedenza, pertanto, non si applica ai movimenti comunali della fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Il termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario.

VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL c.c. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998: Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Tale precedenza non si applica alla fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni".

Inoltre l'art. 6 del suddetto CCNL (*doc.9*) prevede che, con particolare riferimento alla fase C: *"Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza"*



Del pari l'allegato 1 (*doc.10*) rubricato **Ordine delle Operazioni nei trasferimenti E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED educativo, del suddetto CCNI nella sezione “EFFETTUAZIONE DELLA FASE C IN AMBITO NAZIONALE”**, dispone: **“Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenzae nell'ordine di cui al punto 111)-1)-2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenzae di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.”**

Si ritiene quindi che il ricorrente non doveva concorrere con gli altri richiedenti mobilità della Fase successiva D, in quanto fasi diverse, a cui partecipano soggetti diversi, come sopra meglio spiegato ed in quanto il surrichiamato allegato 1 che disciplina le operazioni nei trasferimenti e nei passaggi stabilisce che partecipi alla fase C, soltanto il personale immesso in ruolo nelle fasi B e C. Nessun dubbio quindi che la signora in fase D non potesse vantare alcuna precedenza sul Prof. Gaudioso.

PRESENTAVA CON IL SUDDETTO RICORSO ORDINARIO ANCHE ISTANZA EX

ART. 151 C.P.C. NEL MODO CHE SEGUE:

Rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari; rilevato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 cpc non appare idonea al raggiungimento dello scopo; visto l'art. 151 cpc si chiede all'Ill.mo Giudice adito l'autorizzazione a procedere alla notificazione del ricorso e del decreto, di fissazione di udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

CHIEDEVA QUINDI

l'accoglimento del ricorso e per l'effetto:

IN VIA PRINCIPALE:

- previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, **accertare e dichiarare** l'illegittimità dell'assegnazione del ricorrente all'Ambito Territoriale 2 Emilia Romagna, in luogo dell'Ambito Territoriale 0013 Campania, ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;



- e conseguentemente ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione del ricorrente all'Ambito Territoriale Campania 13 ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato ed in considerazione del punteggio di titolarità.
- Con vittoria di spese e del compenso professionale oltre accessori di legge, ed al rimborso del Contributo unificato pari ad Euro 259,00.
- Con riserva di ulteriormente agire per la richiesta di risarcimento danni in via ordinaria.

Si chiedeva all'Ill.mo Giudice adito di ordinare al Ministero convenuto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. (ovvero ove occorra, richiesta di esibizione alla p.a. Ex art. 213 c.p.c.) del c.d. Algoritmo ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione del ricorrente nella sede contestata e per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio nell'ambito territoriale richiesto, nonché tutte le determinazioni in ordine all'assegnazione della ricorrente della sede assegnata.

PRODUCEVA MEDIANTE DEPOSITO IN CANCELLERIA I SEGUENTI DOCUMENTI

1. contratto a tempo indeterminato;
2. domanda di mobilità;
3. notifica assegnazione nuova sede;
4. bollettino trasferimenti;
5. reclamo avverso assegnazione e ricevute;
6. estratto art. 13 CCNI mobilità
7. impugnazione trasferimento e relative ricevute;
8. dichiarazione sostitutiva stato di famiglia;
9. estratto art. 6 CCNL Mobilità;
10. allegato 1 CCNL Mobilità.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IN I GRADO RECANTE RGN 260/17

TENUTO DAVANTI ALLA DOTT.SSA E. COSENTINO

Si costituiva in giudizio il Miur, anche per i suoi organi periferici, chiedendo il rigetto delle domande e contestando quanto *ex adverso* dedotto, mentre la controinteressata sig.ra Ficuciello nei confronti della quale era stata concessa dal Giudice l'autorizzazione alla notifica, veniva dichiarata contumace.

Nonostante la richiesta, da parte della scrivente difesa, espressa sia nell'atto introduttivo che all'udienza, di essere autorizzata alla notifica ai controinteressati indicati in ricorso, mediante pubblicazione sul sito del MIUR del ricorso, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., la stessa non veniva concessa, come risulta dal verbale di udienza.

Dopo aver concesso termine per note, il Giudice del Tribunale di Bologna, sezione Lavoro, respingeva il ricorso compensando le spese del giudizio emettendo la seguente **SENTENZA**: *“In primo luogo va evidenziato che la domanda non è chiara e ben determinata e non risultano indicati e citati i controinteressati. Il ricorrente produceva il doc. 4 e lamentava in ricorso di essere stato superato da personale docente con punteggio inferiore,*



tanto che chiedeva di potere effettuare la notifica ex art. 151 c.p.c. per il rilevante numero dei destinatari, ma, successivamente, non insisteva nella richiesta e chiedeva di poter notificare il ricorso alla controinteressata Ficuciello Marisa (cosa che effettuava, per esserne autorizzata), anche se la Ficuciello non compariva nelle conclusioni in cui non veniva chiesto un posto specifico, ovvero quello assegnato alla Ficuciello, bensì un posto nell'Ambito Territoriale Campania 13 o altri Ambiti di cui alla domanda, per i quali non risultavano notiziati i potenziali controinteressati. Tuttavia la ritenuta infondatezza della domanda rende superfluo l'approfondimento della suddetta questione. 1b. In secondo luogo va evidenziato che quanto addotto dal ricorrente sul deposito e sulla reiezione del procedimento ex art. 700 c.p.c. non risulta documentato in atti. 1c. Nel merito il ricorrente, con assegnazione provvisoria a Treviso, assume che a seguito di domanda di mobilità territoriale per l'assegnazione della sede definitiva a livello nazionale, con indicazione delle preferenze territoriali, era stato assegnato all'Ambito Territoriale Emilia Romagna invece che all'Ambito Territoriale Campania o Calabria, come da richiesta, ed era stato superato da docenti con punteggio inferiore, in particolare la citata Ficuciello, della fase D. Ad avviso del ricorrente l'Amministrazione avrebbe "violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti". 1d. Ma la situazione è diversa da quella addotta. Intanto, come nota correttamente il resistente, il ricorrente non ha provato in alcun modo (ed in realtà nemmeno addotto) che il posto assegnato alla Ficuciello fosse disponibile nella fase C) e che in tale fase Egli lo avrebbe ottenuto. Nelle note autorizzate si è limitato a riferire e dare per scontato che il posto in questione fosse necessariamente disponibile nella fase C). E nemmeno ha considerato che, come indicato espressamente nel bollettino prodotto, la precedenza della Ficuciello era prevista dal CCNL, limitandosi a contestare controparte che non aveva provveduto a far sapere "che tipo di precedenza abbia usufruito la signora di cui trattasi". Ed infine nelle conclusioni e richieste nemmeno indica di che posto si tratti, né chiede di esservi assegnato, limitandosi a concludere per il "rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria" e per "l'assegnazione del ricorrente all'Ambito territoriale Campania 13 ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti territoriali di cui alla domanda ...". E tanto basterebbe per il rigetto della domanda. 1e. Inoltre, più in generale, e per quanto attiene agli altri docenti che lo avrebbero superato, si rileva che il ricorrente, presentando la domanda di partecipazione al piano straordinario di assunzioni con partecipazione a livello nazionale e non regionale, accettando la proposta di assunzione, ed effettuando poi domanda di partecipazione al piano straordinario di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, non può non avere valutato non solo di doversi allontanare dal nucleo familiare, ma di dover sottostare alle regole all'uopo stabilite. Nessun serio elemento giuridico o di fatto viene evidenziato dal ricorrente stesso per contrastare la suddetta evidenza. 1f. La giurisprudenza in materia è contrastante. Il ricorrente ha prodotto giurisprudenza favorevole che non si ritiene pertinente o condivisibile. Il Tribunale di Bologna si è espresso in più occasioni in favore della tesi sostenuta dal MIUR (cfr. sent. 393/2017 dott. Palladino, sent. 774/2017 dott. Pugliese, sent. 614/2017 dott. Marchesini). Ex art. 118 disp. att. c.p.c. si rinvia integralmente alla condivisibile motivazione della citata sent. n. 614/17, che si trascrive: "Osserva il Tribunale come la procedura di mobilità prevista dall'art. 108, primo comma, della Legge N°107/2015 sia stata disciplinata, nelle modalità applicative, dall'ordinanza ministeriale N°241 del 08-04-2016 e dal CCNI concernente la mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'anno scolastico 2016/2017, parimenti del 08-04-2016. Il contratto collettivo per la mobilità ha stabilito che le operazioni di mobilità territoriale e professionale dei docenti avvengano in 4 fasi progressive, contrassegnate come fase A, fase B, fase C e fase D. Per quanto concerne la fase C, a cui appartiene la ricorrente in quanto inclusa nella Graduatoria ad Esaurimento dei docenti della classe EEE, l'art. 6, primo comma, del contratto collettivo prevede che "La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero,



in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza” mentre, al secondo comma, stabilisce che “le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1”. Tale allegato, con riferimento alla fase C del piano di mobilità, dopo aver indicato al primo comma l'ordine delle operazioni dei movimenti, stabilisce al secondo comma che “per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”. Orbene, parte ricorrente ritiene che il Miur non abbia applicato le suddette norme in quanto postula che dalle medesime sia ricavabile l'assunto della sussistenza di un'unica graduatoria di merito al cui interno lo scorrimento sarebbe determinato dal criterio del più alto punteggio posseduto dal docente. Tale interpretazione non è condivisibile sulla base di un'attenta analisi del tenore letterale delle norme sopra riportate. L'art. 6 del CCNI mobilità prevede infatti che la mobilità avvenga “secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali” mentre l'allegato 1 precisa che “l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto”. Da tali disposizioni, si evince invero la sussistenza di un complesso sistema formato da tante graduatorie quante sono le preferenze espresse dai docenti; nell'ambito di ciascuna di tali graduatorie, sarà poi il criterio del più alto punteggio a determinare l'assegnatario della sede presso l'ambito territoriale. Tale interpretazione è suffragata da esigenze di ordine sistematico e logico, posto che, considerato l'enorme numero di docenti che hanno partecipato alla mobilità nella fase C, lo scorrimento dei candidati da un'unica graduatoria sulla base del criterio del punteggio richiederebbe tempi di attuazione incompatibili con l'esigenza di garantire la predisposizione dei servizi didattici e scolastici per l'inizio dell'anno scolastico. Nel sistema così delineato, basato sulla formazione di distinte graduatorie per ogni singola preferenza, è ben possibile, quindi, che docenti con punteggio inferiore rispetto a quello vantato dalla ricorrente siano stati assegnati ad ambiti territoriali da essa preferiti rispetto a quella di assegnazione definitiva. E' infatti sufficiente che tali docenti abbiano indicato tali ambiti in una posizione più alta nella scala di preferenze indicata nella domanda di mobilità rispetto alla ricorrente. La ricorrente ha, d'altronde, affermato nel ricorso di aver indicato gli ambiti territoriali Campania 0026, 0025 e 0024 “tra le prime preferenze”, ma dalla domanda di partecipazione alla mobilità della ricorrente depositata agli atti del giudizio, si verifica agevolmente come, in realtà, nessuno di tali ambiti sia stato inserito in prima posizione. Infatti, l'ambito Campania 0026 è stato indicato in seconda posizione, l'ambito Campania 0025 in quinta, mentre quello Campania 0024 in settima. Sulla base del sistema di funzionamento del procedimento di mobilità come sopra delineato e che qui si accoglie come legittimo, è prevedibile che i docenti assegnatari dell'ambito Campania 0026 indicati in ricorso abbiano selezionato tale ambito come prima preferenza mentre i docenti che hanno ottenuto la sede negli ambiti 0025 e 0024 abbiano inserito tali preferenze in una posizione superiore rispetto a quella prescelta da Di Sessa Luciana ...”.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO DI II GRADO DAVANTI ALLA CORTE DI
APPELLO DI BOLOGNA RECANTE RGN 605/18



CON RICORSO IN APPELLO, il sig. Gaudioso contestava la sentenza emessa in primo grado, sopra richiamata deducendo i seguenti MOTIVI

**1. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO TRA IL CHIESTO ED IL PRONUNCIATO-
ERRONEITA', ILLOGICITA' E CONTRADDITTORRIETA' DELLA MOTIVAZIONE
IN FATTO ED IN DIRITTO**

Il Giudice di *prime cure* ha errato sia in fatto che in diritto nell'affrontare la questione che qui ci occupa.

In primo luogo non corrisponde al vero che la domanda in ricorso fosse indeterminata posto che è stata richiamata e specificata la docente controinteressata, alla quale è stato anche notificato il ricorso di primo grado, e rimasta contumace in giudizio, che aveva partecipato ad altra fase della mobilità.

Al contrario, il Giudice si è limitato a richiamare, erroneamente, altre sentenze del Tribunale di Bologna che però non avevano ad oggetto le doglianze qui esposte, ma attenevano esclusivamente al punteggio ed all'ordine di preferenza (v. pag 4 e ss sentenza primo grado) ma non le diverse fasi della mobilità.

Come ha osservato L'Ill.ma Corte adita, in altra causa identica alla presente, recante RGN 764/17, sentenza n. 518/18: *“Non vi è dubbio che in base al tenore letterale dell'art. 1 CCNL Mobilità 2016-2017 la procedura di mobilità dovesse avvenire per distinti passaggi, nel senso che gli insegnanti della fase successiva potevano proporre istanza e quindi ottenere il trasferimento “nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti”. Dall'elenco dei trasferimenti emerge che l'assegnazione del posto di cui si discute è avvenuta in maniera contestuale all'assegnazione dei posti nelle fasi precedenti, per cui non si può sostenere che quel posto si sia liberato successivamente; ed in ogni caso, se è stato assegnato quel posto nella fase D, ciò sta a significare che quello stesso posto era disponibile e vacante nella fase C, poiché le operazioni di mobilità devono essere effettuate per fasi successive e nei limiti dei posti disponibili e vacanti all'esito della fase precedente. [...] a nulla rilevando il punteggio in concreto posseduto dalle due partecipanti, proprio perchè i punteggi e le eventuali precedenze incidono solo nell'ambito della singola fase ai sensi degli artt. 1 e 13 del CCNL”.*

E' evidente che anche nel caso di specie, il Giudice è incorso in errore e violazione tra il chiesto ed il pronunciato, laddove a fronte della richiesta espressa di assegnazione nell'ambito territoriale Campania 013, ove invece era stata assegnata la sig.ra Ficuciello partecipante in un'altra fase, ha richiamato sentenze del Tribunale di Bologna relative al punteggio ed all'ordine di preferenza.

Il Giudice è incorso altresì in illogicità, contraddittorietà ed erroneità laddove scrive che: *“Ed infine nelle conclusioni e richieste nemmeno indica di che posto si tratti, né chiede di esservi assegnato”* e subito dopo dà atto della richiesta di assegnazione e del posto laddove scrive *“limitandosi a concludere per il “rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria” e per “l'assegnazione del ricorrente all'Ambito territoriale Campania 13 ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti territoriali di cui alla domanda ...”.*

Delle due l'una; prima il Giudice scrive che manca la richiesta di assegnazione ed il posto, e subito dopo scrive che ci siamo limitati a chiedere l'assegnazione all'Ambito territoriale Campania 013,



dando atto, Ella stessa, che abbiamo chiesto sia l'assegnazione e sia indicato il posto, nel caso specifico l'Ambito territoriale.

Il fatto poi sottolineato dal Giudice, che non sia stata fornita la prova che il posto fosse disponibile o vacante, non è rilevante, posto che come osservano i Giudici dell'Ill.ma Corte adita e come già osservato dagli scriventi difensori nelle note difensive del primo grado, se quel posto è stato assegnato nella fase D era già disponibile nella fase C.

Così come è irrilevante, erroneo ed illogico, l'ulteriore assunto del Giudice di prime cure di cui al punto 1e della sentenza, ovvero che il ricorrente *“non può non avere valutato non solo di doversi allontanare dal nucleo familiare, ma di dover sottostare alle regole all'uopo stabilite”*.

Peraltro le regole all'uopo stabilite, ed a cui il Giudice fa riferimento, non sono state osservate proprio dal Ministero e non di certo dal ricorrente, laddove ha assegnato un posto ad una partecipante in un'altra fase, che non doveva neppure concorrere con il Sig. Gaudio.

Infine il Giudice erroneamente ha ritenuto la giurisprudenza prodotta dalla scrivente difesa non pertinente, senza neppure specificarne i motivi precisi per cui non sarebbe pertinente, quando invece, al contrario, riguardava i medesimi casi, già sottoposti all'attenzione di altri Tribunali.

La suddetta pronuncia, pertanto, merita di essere integralmente riformata.

RIBADIVA L'ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari; rilevato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 cpc non appare idonea al raggiungimento dello scopo; visto l'art. 151 cpc si chiede all'Ill.mo Giudice adito l'autorizzazione a procedere alla notificazione del ricorso e del decreto, di fissazione di udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 346 c.p.c., la scrivente difesa ribadiva le eccezioni, deduzioni ed istanze (anche istruttorie) contenute nel ricorso ex art. 414 c.p.c. e negli atti del precedente grado di giudizio. In particolare reiterava le istanze (anche istruttorie) ed argomentazioni giuridiche dedotte in primo grado, rassegnando le seguenti

CONCLUSIONI

VOGLIA L'ECC.MA CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA – SEZ. LAVORO

disattesa e reietta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in accoglimento del presente ricorso in appello ed in integrale riforma della sentenza impugnata, accogliere tutte le domande proposte dall'odierno appellante nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado che qui di seguito si trascrivono:

In via preliminare:

- fissare l'udienza di discussione della causa, indicando il termine per la notifica del ricorso e del pedissequo decreto anche ai controinteressati;



- **Nel merito :**

- previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, **accertare e dichiarare** l'illegittimità dell'assegnazione del ricorrente all'Ambito Territoriale 2 Emilia Romagna, in luogo dell'Ambito Territoriale 0013 Campania, ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;

- **e conseguentemente ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione** del ricorrente all'Ambito Territoriale Campania 13 ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato ed in considerazione del punteggio di titolarità.

- Con riserva di ulteriormente agire per la richiesta di risarcimento danni in via ordinaria.

Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti difensori che si dichiarano antistatari e rimborso del contributo unificato pari ad Euro 259,00 per il primo grado di giudizio, ed Euro 388,50 per il secondo grado.

DEPOSITAVA I SEGUENTI DOCUMENTI:

- 1) sentenza n. 227/2018 oggetto della presente impugnazione.
- 2) fascicolo informatico afferente il primo grado di giudizio recante RGN 260/2017 con dichiarazione di conformità e ricorso ex art. 414 c.p.c. e note conclusive con giurisprudenza prodotta.
- 3) Sentenza Corte D'Appello di Bologna n. 518/18.

Si costituiva in secondo grado, sia il Miur, nonché la sig.ra Ficuciello, quale controinteressata rimasta contumace in primo grado.

All'esito della discussione, la Corte d'Appello tratteneva la causa in decisione.

Con sentenza pubblicata in data 7 maggio 2019 la Corte di Appello di Bologna, dando atto della mancata disposizione da parte del Giudice di prime cure del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati, nonostante la richiesta esplicita della scrivente difesa, come risulta sia dal ricorso che dal verbale di udienza, dichiarava nulla la sentenza di primo grado per mancata integrazione del contraddittorio.

Tutto ciò premesso, il Prof. Gaudio Antonio, come sopra rappresentato, difeso e domiciliato avendo interesse ad ottenere una pronuncia nel merito, richiamando integralmente quanto esposto, argomentato e prodotto con il ricorso ex art. 414 c.p.c.

RICORRE IN RIASSUNZIONE PER I SEGUENTI MOTIVI DI FATTO

1. Il ricorrente è docente di scuola secondaria di II° grado dall'anno scolastico 2015-2016, titolare per l'a.s. Presso l'Ambito Territoriale di Treviso, individuato quale destinatario di contratto a tempo indeterminato con decorrenza giuridica 1/09/2015, mediante piano straordinario di



- assunzione ex L. 107/2015 (fase C), classe di concorso A017 Discipline Economico Aziendali; (doc.1)
2. in data 8/4/2016 veniva pubblicata dal Miur la nota prot. 9520 avente ad oggetto: Mobilità del personale docente, educativo ed ATA per l'a.s. 2016-2017: trasmissione dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, dell'Ordinanza Ministeriale n. 244/16 e del CCNL Integrativo sottoscritto in data 8 aprile 2016, mediante le quali si avviava la fase di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017;
 3. le operazioni prevedevano due fasi distinte: nella prima fase (A dell'art. 6 CCNL) venivano effettuati i trasferimenti dei docenti all'interno delle singole province; nella seconda fase (B,C,D, dell'art. 6 CCNL) avevano luogo i provvedimenti relativi ai trasferimenti interprovinciali;
 4. il ricorrente avanzava domanda di mobilità territoriale interprovinciale nella fase C, ove indicava come prime preferenze, come da documento qui allegato, la Calabria e Campania, ed a cui si rinvia, ed indicava quale punteggio 33 a cui se ne aggiungevano 6 eventualmente per il Comune di ricongiungimento (Soverato- Ambito Territoriale 1- Catanzaro- Regione Calabria); (doc.2)
 5. in data 13/8/2016 veniva comunicato al docente di aver ottenuto il trasferimento presso la Regione Emilia Romagna, Provincia di Bologna, Ambito Territoriale n. 0001 Classe di Concorso A017- Discipline Economico Aziendali; (doc.3)
 6. successivamente, a seguito della pubblicazione del bollettino ufficiale, prendeva atto che personale docente di pari suo grado titolare di un punteggio inferiore a quello attribuitogli, veniva trasferito in province espresse nelle prime posizioni di precedenza dal medesimo ricorrente in domanda di mobilità; (doc.4)
 7. pertanto procedeva, invano (poiché non veniva fornito dal MIUR alcun riscontro) a proporre reclamo avverso tale trasferimento, indicando anche espressamente i dati della docente controinteressata che lo ha letteralmente scavalcato rispetto alle prime preferenze indicate nella domanda dal ricorrente, come è facilmente desumibile dai documenti, nonostante fosse in possesso di un punteggio superiore rispetto all'altra docente; (doc.5)
 8. nello specifico trattasi della sig.ra Ficuciello Marisa con punteggio 12, Campania Ambito 0013 Discipline Economico-Aziendali; (v. doc.4)
 9. si legge nel bollettino ufficiale relativamente alla posizione della docente, precedenza prevista dal CCNL, Fase D; (v. doc.4)
 10. Tale assegnazione è avvenuta erroneamente poiché, il Prof. Gaudioso, era nella fase precedente, ovvero fase C, e non doveva in alcun modo concorrere con le precedenze di cui alle fasi successive, ma soltanto con quelle all'interno della stessa fase.
 11. Ed invero, l'art. 13 del CCNI mobilità stabilisce che le precedenze “sono funzionalmente inserite nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione”; (doc.6)
 12. Ne consegue, in termini pratici, che i soggetti titolari della precedenza ne potranno usufruire solo nell'ambito della fase di mobilità in cui viene trattata la loro domanda.



13. Ad esempio, nel caso della mobilità interprovinciale, i soggetti che usufruiscono della c.d. Legge 104 le cui istanze verranno trattate in fase D non potranno vantare alcuna precedenza nei confronti di coloro che parteciperanno ai movimenti interprovinciali nelle fasi precedenti, e saranno così costretti ad accontentarsi dei posti residuati nonostante siano beneficiari del diritto di precedenza.
14. con lettera raccomandata a/r del 10 settembre 2016, il prof. Gaudio impugnava il trasferimento presso la Provincia di Bologna Ambito Territoriale 2 e ribadiva la volontà di essere assegnato presso uno degli ambiti scelti come prime preferenze ed in particolare illustrava l'irregolarità della posizione della sig.ra Ficuciello; (doc.7)
15. com'è noto il Ministero ha affidato le operazioni “all'algoritmo” ed è altrettanto noto che molte contestazioni sono state sollevate in quanto il sistema si è rivelato errato.
16. Non vi è dubbio che l'Amministrazione nel caso di specie abbia violato palesemente il principio generale ed inderogabile dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito di cui al punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.
17. la condotta dell'amministrazione concreta una evidente violazione dei principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost), dell'art. 30 della Costituzione che sancisce il dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, dell'art. 6 CCNL Mobilità scuola dell'8/4/2016 che disciplina le fasi dei trasferimenti e dei passaggi, e dell'Ordinanza Ministeriale n. 241/2016, nonché del DPR 487/1994 “Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi, ove all'art. 28 comma 1, che disciplina le “Assunzioni in servizio” così recita: “Le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata”.
18. Si specifica che il ricorrente è residente insieme alla sua famiglia presso il Comune Catanzaro e la sua famiglia è composta da Marra Fulvia (moglie), Gaudio Francesco di anni 20 (figlio), Gaudio Paolo di 18 anni (figlio); (doc.8)

ED IN PUNTO DI DIRITTO

I fatti, oggetto del presente giudizio sono ormai noti, trattasi della vicenda della mobilità e del piano straordinario di assunzione dei docenti.

Il Prof. Gaudio, ha presentato domanda nella fase C e si è trovato scavalcato, nelle proprie preferenze nel caso della mobilità interprovinciale, da una docente che ha presentato domanda nella Fase D.

La medesima Corte di Appello di Bologna, con diverse sentenze, si cita una delle ultime, sentenza del 6 marzo 2019 n. 190 ha stabilito che: “La semplice lettura dei passaggi sopra evidenziati in grassetto rende evidente come il comportamento del MIUR, che ha messo a disposizione dei trasferimenti in Fase D posti ambiti dai docenti partecipanti all'anteriore, e quindi poziore, Fase C (circostanza in fatto incontestata), non è conforme alla complessiva,



ritrascritta, disciplina dell'attivata mobilità straordinaria, che è strutturata per distinte fasi successive, di talché la disponibilità di posti per una fase successiva è condizionata al preventivo completamento delle operazioni di mobilità della fase precedente, con soddisfazione degli aventi diritto nei limiti dei posti disponibili.

E' evidente che se anche la signora Ficuciello, abbia usufruito della c.d. Legge 104 in fase D, non potrà vantare alcuna precedenza nei confronti di coloro che parteciperanno ai movimenti interprovinciali nelle fasi precedenti, e sarà così costretta ad accontentarsi dei posti residuati nonostante sia beneficiaria del diritto di precedenza.

Occorre precisare come la procedura di mobilità di cui trattasi è caratterizzata dalla natura obbligatoria, dalla sua dimensione nazionale nonché dal vincolo di permanenza triennale nell'Ambito di destinazione per il docente assegnato per cui il trasferimento dello stesso dovrebbe avvenire secondo un principio rigoroso che eviti come docenti dal punteggio più alto ricevano assegnazioni in ambiti diversi e lontani (sia da un punto di vista geografico che osservando l'ordine di preferenza indicato dal docente in sede di domanda di assunzione) rispetto a quello di residenza o auspicato servizio.

Il principio dello scorrimento della graduatoria assume un significativo fondamento giuridico nel caso *de quo*.

Innanzitutto l'assegnazione di incarichi privilegiando l'aspirante che abbia maturato un punteggio maggiore all'esito di una procedura di valutazione di meriti e altri requisiti variabili, risponde alle basilari accezioni del principio di buon andamento e imparzialità della Pubblica Amministrazione come enunciato all'art. 97 della Costituzione.

Inoltre appare pertinente in questa sede il richiamo all'art. 28 del D.P.R. n. 487 del 1994 nella parte in cui prevede come nei procedimenti concorsuali della P.A., potendosi ritenere ricompresi anche quelli relativi alla mobilità del personale, debbano ricevere prioritaria soddisfazione i candidati che abbiano vantato un punteggio maggiore.

Il tutto risponde infine ad una esigenza non solo di buon senso ma anche di promozione e riconoscimento del merito, considerando inoltre che si sta discutendo di assegnazioni di ruoli di docenti a tempo indeterminato.

In particolare nel caso di specie l'assegnazione è avvenuta erroneamente poiché, il Prof. Gaudio, era nella fase precedente, ovvero fase C, e non doveva in alcun modo concorrere con le precedenze di cui alle fasi successive, ma soltanto con quelle all'interno della stessa fase.

Ed invero, l'art. 13 del CCNI mobilità stabilisce che le precedenze “*sono funzionalmente inserite nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione*”. Ne consegue, in termini pratici, che i soggetti titolari della precedenza ne potranno usufruire solo nell'ambito della fase di mobilità in cui viene trattata la loro domanda. Ad esempio, nel caso della mobilità interprovinciale, i soggetti che usufruiscono della c.d. Legge 104 le cui istanze verranno trattate in fase D non potranno vantare alcuna precedenza nei confronti di coloro che parteciperanno ai movimenti interprovinciali nelle fasi precedenti, e saranno così costretti ad accontentarsi dei posti residuati nonostante siano beneficiari del diritto di precedenza.



Ai sensi dell' **ART. 13 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE ED ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D'ISTITUTO** Le precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di priorità, nelle sequenze operative delle quattro fasi della mobilità territoriale per le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica. **I) DISABILITA' E GRAVI MOTIVI DI SALUTE:** Nelle operazioni di mobilità territoriale e professionale, indipendentemente dal comune o dalla provincia di provenienza dell'interessato, viene riconosciuta una precedenza assoluta **nella fase A di cui all'art 6**, a tutto il personale docente, compreso quello immesso in ruolo nelle fasi del piano straordinario di assunzioni, che si trovi, nell'ordine, in una delle seguenti condizioni: 1) personale scolastico docente non vedente (art. 3 della Legge 28 marzo 1991 n. 120); 2) personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82). **II) PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI otto ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA'** Il personale scolastico trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, anche su tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici dell'ottennio successivo al provvedimento suddetto. Tale precedenza è subordinata all'aver presentato domanda condizionata. (6) (7) **La precedenza in esame si applica alla fase A punto 1 dei trasferimenti**, anche se il richiedente è titolare in un comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della provincia e della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio o a domanda condizionata (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Non opera, quindi, nei casi di modifica della provincia di titolarità per mobilità professionale o mobilità territoriale interprovinciale. Tale precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per ciascun anno dell'ottennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola, circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tali fini il personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa "dichiarazione di servizio continuativo", facente parte dell'apposito allegato all'O.M. o del modello predisposto per le istanze on line. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l'interessato era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo punto IV). L'adempimento inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o



istituto di precedente titolarità risulta assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio il cui facsimile è riportato nell'apposito allegato all'O.M. dei trasferimenti o predisposto per le istanze on line, purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è stati trasferiti d'ufficio o a domanda condizionata ed all'anno in cui è avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l'interessato ometta di indicare la scuola, il circolo o l'istituto o centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio, nell'apposita casella del modulo domanda, oppure non allega la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per quanto attiene ai centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta il personale interessato dovrà indicare il centro territoriale competente del distretto da cui è stato trasferito nell'ultimo ottennio. Per la scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame è assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario della precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo ottennio (1). Nella scuola dell'infanzia la precedenza di cui al presente comma è parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente beneficiario di detta precedenza è stato trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ultimo ottennio (2). L'utilizzazione in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria, qualora il medesimo richieda, in ciascun anno dell'ottennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non sia stato possibile nell'ottennio in questione, il punteggio relativo alla continuità del servizio è riferito esclusivamente agli anni di servizio maturati nella scuola o istituto di attuale titolarità. Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell'individuazione del soprannumerario da trasferire d'ufficio, sia per l'attribuzione del punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d'ufficio, qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità. La continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene altresì riconosciuta, nell'ottennio al docente trasferito d'ufficio o a domanda condizionata dalla predetta scuola o istituto ai posti della dotazione provinciale, qualora l'interessato richieda, in ciascun anno dell'ottennio successivo, il trasferimento nella scuola precedente titolarità ovvero nel comune. Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto



prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferimento a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nella scuola di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo. **III) PERSONALE CON DISABILITA' E PERSONALE CHE HA BISOGNO**

DI PARTICOLARI CURE CONTINUATIVE: Nel contesto delle procedure dei trasferimenti, e **nell'ambito di ciascuna delle quattro fasi**, viene riconosciuta la precedenza, nell'ordine, al personale scolastico che si trovi nelle seguenti condizioni: 1) disabili di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A" annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648; 2) personale (non necessariamente disabile) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa all'ambito corrispondente al comune in cui esista un centro di cura specializzato, tale precedenza opera nella fase comunale solo tra distretti diversi dello stesso comune. 3) personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92, richiamato dagli art. 601, del D.L.vo n. 297/94. Il personale, di cui ai punti 1) e 3), fermo restando il diritto a fruire della precedenza se partecipa ai movimenti, può usufruire di tale precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto comune di residenza oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. Qualora la domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l'ambito corrispondente al predetto comune di residenza oppure alla parte di esso necessaria per l'assistenza. **IV)**

PERSONALE TRASFERITO D'UFFICIO NEGLI ULTIMI OTTO ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA' Il personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha titolo, con **precedenza rispetto ai movimenti della fase A** tra comuni della stessa provincia, a rientrare a domanda, nell'ottennio successivo al trasferimento d'ufficio, nel comune di precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3). Detta precedenza opera esclusivamente nell'ambito della tipologia di titolarità al momento dell'avvenuto trasferimento d'ufficio (posto comune e/o cattedra, posto di sostegno). Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per il citato ottennio è attribuito il punteggio



previsto per la continuità di servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (5) (7). Alle stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito in quanto soprannumerario nei centri per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, per il rientro nel comune del centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263, competente del distretto dal quale è stato trasferito nell'ultimo ottenni, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel comune. Per il personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale su posti per l'istruzione e la formazione dell'età adulta, nel caso di distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il comune sede di distretto. Il personale, trasferito d'ufficio o a domanda condizionata nell'ottennio, che risulti perdente posto nel comune di attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il rientro nel comune di precedente titolarità. Permane, tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità, il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro i limiti dell'ottennio iniziale. Nei riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d'ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima preferenza in ciascun anno dell'ottennio il rientro nel comune di precedente titolarità, l'aver ottenuto nel corso dell'ottennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.

V) ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DEL FIGLIO REFERENTE UNICO AL GENITORE CON DISABILITA'; ASSISTENZA DA PARTE DI CHI ESERCITALA TUTELA LEGALE Nella fase A punto 1 solo tra distretti diversi dello stesso comune e **nelle fasi successive dei trasferimenti** viene riconosciuta, in base all'art. 33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo n. 297/94, la precedenza ai genitori anche adottivi del disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori siano impossibilitati a provvedere all'assistenza del figlio disabile grave perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita tale tutela. Successivamente tale precedenza viene riconosciuta per l'assistenza al coniuge e, **limitatamente alla fase A** al solo figlio individuato come referente unico che presta assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. In caso di figlio che assiste un genitore in qualità di referente unico, la precedenza viene riconosciuta in presenza di tutte le sottoelencate condizioni: 1. documentata impossibilità del coniuge di provvedere all'assistenza per motivi oggettivi; 2.



documentata impossibilità, da parte di ciascun altro figlio di effettuare l'assistenza al genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive, tali da non consentire l'effettiva assistenza nel corso dell'anno scolastico. La documentazione rilasciata dagli altri figli non è necessaria laddove il figlio richiedente la precedenza in qualità di referente unico, sia anche l'unico figlio convivente con il genitore disabile. Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall'interessato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni (8).

3. essere anche l'unico figlio che ha chiesto di fruire periodicamente nell'anno scolastico in cui si presenta la domanda di mobilità, dei 3 giorni di permesso retribuito mensile per l'assistenza (9) ovvero del congedo straordinario ai sensi dell'art. 42 comma 5 del D.L.vo 151/2001. In assenza anche di una sola delle suddette condizioni per il figlio referente unico che assiste un genitore in presenza di coniuge o di altri figli, la precedenza nella mobilità provinciale prevista dalla L. 104/92 potrà essere fruita esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria. Il personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia della precedenza limitatamente ai trasferimenti all'interno e per la provincia o diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso il predetto comune o distretto sub comunale in caso di comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche alla fase A punto 1 dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente ai comuni con più distretti. In assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto disabile è obbligatorio indicare il comune o ~ ambito viciniore a quello del domicilio dell'assistito con posti richiedibili (8). L'indicazione della preferenza sintetica per l'intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto scolastico del domicilio, per i comuni suddivisi in più distretti, o qualora la domanda preveda l'indicazione di ambiti territoriali andrà indicato per primo l'ambito corrispondente, predetto comune di residenza oppure parte di esso necessaria l'assistenza. La mancata indicazione del comune o distretto o ambito territoriale di ricongiungimento preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda volontaria senza diritto di precedenza. **Nei trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori, anche adottivi, o a chi, individuato dall'autorità giudiziaria competente, esercita legale tutela e successivamente al coniuge del disabile in situazione di gravità, obbligati all'assistenza.** Il figlio che assiste il genitore in situazione di gravità ha diritto ad usufruire della precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, fermo restando il diritto a presentare la domanda di mobilità. La particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza di cui al presente punto V) nella mobilità a domanda avere carattere permanente. Tale disposizione non trova applicazione nel caso dei figli disabili. Per beneficiare della precedenza prevista dall'art. 33,



della legge n. 104/92, gli interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni riportate nella O.M. La predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di trasferimento. **VI) PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA** In base al disposto dell'art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e dell'art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme, ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale è stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all'atto del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica ai movimenti comunali della fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Per fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista dell'OM. I beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d'ufficio del coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall'O.M. sulla mobilità del personale scolastico. Dopo tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge trasferito, possono essere esami solo in sede di operazioni di assegnazione provvisoria. **VII) PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI** Il personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali a norma della legge 3.8.1 99, n. 265 e del D.L.vo 18/08/2000 n. 267, durante l'esercizio del mandato, ha titolo, nei trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, è loro riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato amministrativo. Tale precedenza, pertanto, non si applica ai movimenti comunali della fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. L'esercizio del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. Il termine dell'esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola o provincia in cui risultava titolare o assegnato prima del mandato, in caso di mancanza di posti, viene individuato quale soprannumerario. **VIII) PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL'ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL c.c. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998:** Il personale che riprende servizio al termine dell'aspettativa sindacale di cui al C.C.N. sottoscritto il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase



interprovinciale dei trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale risulta domiciliato da almeno tre anni. Tale precedenza non si applica alla fase A dei trasferimenti ed alla mobilità professionale. Il possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni”.

Inoltre l'art. 6 del suddetto CCNL (*doc.9*) prevede che, con particolare riferimento alla fase C: *“Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo un ordine di preferenza tra tutti gli ambiti territoriali. L'ordine di preferenza è indicato nell'istanza ovvero determinato o completato d'ufficio. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza”*

Del pari l'allegato 1 (*doc.10*) rubricato **Ordine delle Operazioni nei trasferimenti E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED educativo**, del suddetto CCNL nella sezione **“EFFETTUAZIONE DELLA FASE C IN AMBITO NAZIONALE”**, dispone: **“Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente: a. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze nell'ordine di cui al punto 111)-1)-2) e 3) dell'art. 13 del presente contratto; b1. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: genitori di disabile; b2. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell'art. 13 del presente contratto: assistenza familiari; c. trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze di cui al punto VI) dell'art. 13 del presente contratto; d. trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto VII) dell'art. 13 del presente contratto; e. trasferimenti dei docenti che non usufruiscono di alcuna precedenza** Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. I docenti dovranno indicare tutti gli ambiti nazionali anche attraverso preferenze sintetiche provinciali, nel qual caso l'assegnazione all'ambito avverrà secondo la tabella di vicinanza allegata alla prevista OM. Qualora non vengano indicate tutte le provincie, la domanda verrà compilata automaticamente a partire dalla provincia del primo ambito indicato. I docenti che non dovessero presentare domanda saranno trasferiti d'ufficio con punti 0 e verranno trattati a partire dalla provincia di nomina.”

Si ritiene quindi che il ricorrente non doveva concorrere con gli altri richiedenti mobilità della Fase successiva D, in quanto fasi diverse, a cui partecipano soggetti diversi, come sopra meglio spiegato ed in quanto il surrichiamato allegato 1 che disciplina le operazioni nei trasferimenti e nei passaggi stabilisce che partecipi alla fase C, soltanto il personale immesso in ruolo nelle fasi B e C. Nessun dubbio quindi che la signora in fase D non



potesse vantare alcuna precedenza sul Prof. Gaudioso.

ISTANZA EX ART. 151 C.P.C.

Rilevato che la notificazione nei modi ordinari è sommamente difficile per il rilevante numero dei destinatari; rilevato che la stessa ordinaria notificazione per pubblici proclami nelle forme dell'art. 150 cpc non appare idonea al raggiungimento dello scopo; visto l'art. 151 cpc si chiede all'Ill.mo Giudice adito l'autorizzazione a procedere alla notificazione del ricorso e del decreto, di fissazione di udienza mediante inserimento nel sito ufficiale del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca.

Alla luce di quanto sopra il **Prof. Gaudioso Antonio**, ut sopra rappresentato e difeso e domiciliato

CHIEDE

all'Onorevole Tribunale di Bologna affinché, **fissata l'udienza di discussione e autorizzato lo stesso alla notifica del presente ricorso a tutti i controinteressati ex art. 151 c.p.c. mediante pubblicazione sul sito ufficiale del MIUR come da richiesta sopra esplicitata, nonché alla sig.ra Ficuciello Marisa come sopra individuata, Voglia accogliere le seguenti**

CONCLUSIONI

- previa disapplicazione dei provvedimenti lesivi della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, **accertare e dichiarare** l'illegittimità dell'assegnazione del ricorrente all'Ambito Territoriale 2 Emilia Romagna, in luogo dell'Ambito Territoriale 0013 Campania, ovvero di altro indicato tra le preferenze della domanda di trasferimento, nel rispetto del principio dello scorrimento della graduatoria;
- **e conseguentemente ordinare all'Amministrazione convenuta l'assegnazione** del ricorrente all'Ambito Territoriale Campania 13 ovvero in via ulteriormente gradata ad uno degli Ambiti Territoriali di cui alla domanda, secondo l'ordine indicato ed in considerazione del punteggio di titolarità.
- **Con vittoria di spese e del compenso professionale oltre accessori di legge, ed al rimborso del Contributo unificato pari ad Euro 259,00 della presente fase di giudizio, Euro 259,00 per il primo grado relativamente al quale la sentenza è stata dichiarata nulla, ed Euro 388,50 relativamente al grado di appello.**
- Con riserva di ulteriormente agire per la richiesta di risarcimento danni in via ordinaria.

Si chiede all'Ill.mo Giudice adito di ordinare al Ministero convenuto l'esibizione ex art. 210 c.p.c. (ovvero ove occorra, richiesta di esibizione alla p.a. Ex art. 213 c.p.c.) del c.d. Algoritmo ovvero il principio logico-matematico utilizzato per l'assegnazione del ricorrente nella sede contestata e per l'assegnazione di tutti i concorrenti con pari titolo di preferenza e minor punteggio nell'ambito territoriale richiesto, nonché tutte le determinazioni in ordine all'assegnazione della ricorrente della sede assegnata.

Si depositano i seguenti documenti:

1. duplicato informatico fascicolo di primo grado;
2. duplicato informatico fascicolo di secondo grado.

Bologna, 12 luglio 2019



Si dichiara che la presente causa è di valore indeterminato. Si procede pertanto al pagamento del contributo unificato pari ad euro 259,00.

Avv. Livio Mercatante

Avv. Carmen Sacca

-

